

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n.ro <u>VT46</u> S 161/5

Roma, 14 A60. 2013

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

Oggetto:

Tutela assicurativa professionale dei componenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Sono pervenute, da parte di talune Organizzazioni sindacali, segnalazioni della pubblicazione, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato, con conseguente richiesta di estendere tale trattamento anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo si rappresenta che le procedure amministrative tese alla stipula ed all'approvazione dei contratti per la tutela assicurativa rientrano nella competenza della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie limitatamente, peraltro, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Infatti, il Dipartimento assume la veste di contraente delle suddette polizze in virtù della previsione contenuta nell'articolo 66 del C.C.N.L. Area I Dirigenza del 21 aprile 2006, tuttora vigente ed applicabile al solo personale del Corpo Nazionaie in possesso della qualifica dirigenziale.

È pertanto necessario, ancorché auspicabile, un intervento degli organi di Governo volto a superare l'attuale quadro contrattuale estendendo l'ambito soggettivo di applicazione delle polizze fino a ricomprendervi tutti i componenti del Corpo nazionale, incluso il personale non dirigente.

Per quanto attiene invece l'ambito oggettivo delle tutele in esame, si ritiene opportuno evidenziare che il servizio assicurativo che l'Amministrazione può reperire, con pagamento del premio a proprio carico, concerne esclusivamente la responsabilità civile per perdite pecuniarie, lesioni personali e danneggiamenti involontariamente cagionati a terzi, con colpa non grave, nonché la tutela legale preordinata a garantire il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria a garanzia dei diritti degli assicurati.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Come per il citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è infatti <u>esclusa la copertura dei rischi che siano conseguenza di comportamenti posti in essere con colpa grave nonché dei rischi connessi ad eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile per la causazione di danni erariali alla propria o ad altra Amministrazione, in quanto siffatte forme di tutela, qualora sostenute con onere a carico dello Stato anziché dei diretti interessati, si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali del sistema di responsabilità dei pubblici dipendenti.</u>

IL DIRIGENTE

Taucer